BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):
In sede legislativa . . . . . *Pag.* 1
FINANZE E TESORO (VI):
In sede legislativa . . . . . » 2
TRASPORTI (X):
In sede legislativa . . . . . » 3
RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » 5

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 LUGLIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* SCALFARO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2436).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Il Presidente Scalfaro, riassunti brevemente i termini del dibattito, e dopo aver ricordato che nella seduta precedente erano stati approvati gli articoli da 1 a 77, comunica che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati al disegno di legge che importano un ulteriore aumento della spesa prevista dal provvedimento.

Intervengono nella discussione i deputati: Bisantis, il quale, pur dichiarandosi in linea di massima favorevole al disegno di legge, esprime alcune perplessità nei confronti delle modificazioni che si intendono apportare, ravvisando in esse la possibilità di creare situazioni pregiudizievoli nell'ambito della categoria; Maulini e il Relatore che sollecitano l'approvazione del provvedimento e il Presidente Scalfaro, il quale, dopo aver rilevato l'opportunità di risolvere secondo giustizia il problema attinente alla carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, ringrazia, a nome della Commissione, il Sottosegretario Ceccherini per l'assidua opera svolta in tal senso.

Dopo interventi dei deputati Greppi e Zincone, che anticipano il voto favorevole per la loro parte, e del Sottosegretario Ceccherini, il quale raccomanda l'approvazione del disegno di legge, la Commissione, votata la soppressione dell'articolo 78 del provvedimento, approva senza modificazioni gli articoli da 79 a 83 del disegno di legge. Approvato quindi un emendamento dei deputati Mattarelli Gino, Russo Spena, Di Giannantonio all'articolo 84, inteso ad elevare l'onere di copertura previsto in lire 59.873.922, a lire 70.000.000, approva un emendamento proposto dagli stessi deputati, da inserire, in sede di coordinamento, come terzo comma dell'articolo 75, del seguente tenore:

« In deroga al sesto comma dell'articolo 37, nella prima applicazione della legge, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di 4 anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente ».

La tabella n. 1, allegata al provvedimento, è quindi modificata come segue:

« Alla voce « maggiore generale », alla quinta colonna « Promozioni annuali al grado superiore », sostituire le parole « uno ogni sei anni » con le parole « uno ogni quattro anni ».

Aggiungere la seguente nota *f*), da inserire accanto al n. 25, concernente le promozioni annuali al grado superiore per i capitani del ruolo ordinario:

f) per tre anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sarà portato a 50, e il numero dei capitani da valutare a 100.

Le eccedenze organiche derivanti saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno

per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero. Di tali eccedenze non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento nel grado di tenente colonnello ».

La tabella n. 2 è, infine, approvata senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 LUGLIO 1965, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Belotti; per le finanze, Vetrone; per il turismo e spettacolo, Micara.

PROPOSTE DI LEGGE:

BRODOLINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni » (1424);

SERVELLO ed altri: « Modifiche al trattamento fiscale dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 » (1582).

Il Relatore Azzaro richiama l'illustrazione già fatta in sede referente delle proposte in esame e delle modifiche adottate nella elaborazione del testo unificato che propone all'approvazione della Commissione e comunica l'intervenuto parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Dopo interventi del Sottosegretario Vetrone, che propone alcuni emendamenti di natura formale agli articoli del testo unificato e precisa come l'Amministrazione delle finanze manifesti alcune perplessità in ordine al fatto che l'incremento delle giocate possa, per gli esercizi successivi a quello corrente, compensare le minori entrate, dei deputati Servello, Trombetta e Simonacci, che esprimono parere favorevole sul nuovo testo e sugli emendameni proposti dal Governo; del deputato Nannuzzi che sottolinea come il problema di copertura non concerna l'esercizio in corso e ringrazia il Presidente della Commissione per essersi attivamente adoperato per un rapido e positivo esito del provvedimento in esame, dei deputati Pirastu e Angelino Paolo, favorevoli al provvedimento, del deputato Scricciolo che ribadisce le perplessità già espresse in sede referente pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, del Relatore Azzaro, che precisa come le perplessità espresse dal Ministero delle finanze fossero già note alla Commissione e sottolinea l'auspicio della Commissione stessa che il maggior introito risultante per il C.O.N.I. sia impegnato nel finanziamento di impianti sportivi comunali e scolastici; del Sottosegretario Vetrone, che dichiara che le perplessità che permangono da parte del Ministero delle finanze non vogliono costituire un ripensamento, del Sottosegretario di Stato Micara il quale assicura i deputati commissari sul problema degli impianti sportivi, che è preminente nel programma generale sportivo che il Ministero del turismo e dello spettacolo sta elaborando, il Presidente Vicentini dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione gli emendamenti proposti dal Governo che sono approvati. La Commissione approva quindi gli articoli del testo unificato, che, a seguito degli emendamenti adottati, risultano del seguente tenore:

ART. 1.

L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine un abbuono del 28, 301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non può superare lire 20 milioni.

ART. 2.

Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'articolo 1.

ART. 3.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria amministrazione.

Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Al termine della seduta il testo unificato delle proposte di legge Brodolini n. 1424 e Servello n. 1582 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 LUGLIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente*, SAMMARTINO. — Intervengono: il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Jervolino, il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Manironi, e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasporto di persone sugli autoveicoli » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2413).

La discussione è rinviata ad altra seduta per assenza del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2202).

Su proposta del Relatore, Mancini Antonio, la Commissione delibera, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista e del P.S.I.U.P., la soppressione di massima della lettera *a*) dell'articolo 2 e di chiedere che la V Commissione (Bilancio) esprima il suo parere sull'emendamento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1685).

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Jervolino, raccomanda l'approvazione senza modificazioni del disegno di legge, con l'impegno, da parte sua, di esaminare in prosieguo di tempo tutte le proposte rivolte a sanare le sperequazioni lasciate in vita dal provvedimento; in via subordinata, propone il rinvio della discussione e il deferimento ad un Comitato di studio (costituito da membri della X Commissione e da rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, del tesoro e della riforma burocratica) degli eventuali emendamenti al disegno di legge; aggiunge che, diversamente, si vedrebbe costretto a chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Mentre il deputato Degli Esposti insiste per l'approvazione del disegno di legge, trovando inizialmente di questo avviso anche il deputato Armato, i deputati Crocco, Bianchi Gerardo, Di Piazza, Santagati, Caiazza e Macchiavelli, Reale Giuseppe e il Relatore Colasanto, invece, si dichiarano per il rinvio dell'esame del provvedimento alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari per permettere l'esame, da parte del Comitato di cui sopra, delle modifiche da apportare al disegno di legge.

La Commissione, infine, rinvia la discussione, mentre approva, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista e del P.S.I.U.P., il seguente ordine del giorno del Relatore Colasanto:

« La X Commissione (Trasporti), impegna l'onorevole Ministro dei trasporti a convocare nella prima settimana della ripresa parlamentare il Comitato di studio (nominato in seno alla Commissione con l'incarico dell'esame preliminare dei progetti di legge relativi alle

modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425), unitamente ai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, del tesoro, del bilancio e della riforma, per esaminare l'opportunità di apportare emendamenti al disegno di legge n. 1685 ».

La Commissione delibera anche di fissare al 15 settembre il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2213).

La discussione è rinviata ad altra seduta, su proposta del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Provvidenze concernenti il personale non di ruolo comunque dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi » (2471).

Dopo interventi dei deputati Armato, Calvaresi, De Capua, Di Piazza, Bianchi Gerardo, Reale Giuseppe, Colasanto e Amadei Giuseppe, del Presidente e del Sottosegretario Gaspari che si dichiarano favorevoli al nuovo testo proposto dal relatore, Mancini Antonio, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono approvati nella seguente formulazione:

ART. 1.

Il personale avventizio, compreso quello straordinario assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché il personale della carriera ausiliaria e gli operai comunque denominati, dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono collocati, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze, nella qualifica iniziale delle tabelle organiche delle carriere esecutive e ausiliarie di esercizio e tecniche, annesse alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406 e 18 febbraio 1963, n. 81, di cui disimpegnano le mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli inquadramenti di cui al precedente comma si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Detti inquadramenti sono effettuati a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante graduatorie di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.

Le nomine previste nel presente articolo hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio per giustificati motivi.

ART. 2.

Previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore ad ufficiale di prima classe che, alla data suddetta e da epoca non posteriore al 7 agosto 1963, prestino servizio, per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ovvero, anche da data posteriore al 7 agosto 1963, purché in base ad atto formale dell'Amministrazione centrale, sono inquadrati dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico della carriera esecutiva, nella qualifica ed al coefficiente di stipendio corrispondenti a quelli spettanti, alla medesima data, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.

Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza, e, ove necessario, anche in soprannumero.

ART. 3.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da ap-

plicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni – rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione – i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle Commissioni consultive per il personale di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti »:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 per gli aspiranti a mansioni esecutive: età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 25 per gli aspirantin a mansioni ausiliarie;

c) buona condotta;

d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni rispettivamente per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi rispettivamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria rispettivamente per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.

Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può esere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto dall'impiego alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di decadenza dell'impiego.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le disposizioni contenute nei commi primo e quinto del presente articolo, limitatamente alle assunzioni del personale con mansioni ausiliarie, sono estese anche alle assunzioni di agenti straordinari presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione, infine, vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,10.

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione (Giustizia):

Estradizione per i delitti di genocidio (1361) — Relatore: Dell'Andro.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 20.